

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011

Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE.

Gazzetta Ufficiale 19/09/2011, n. 218

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifiche alla direttiva 92/42/CEE", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce che gli allegati al decreto legislativo stesso possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle direttive e alle decisioni della Commissione Europea;

Vista la decisione della Commissione 2007/74/CE, che fissa valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 2 della soprariportata decisione, che prevede che, in caso di scarti di temperatura sul territorio nazionale superiori a 5°C, lo Stato membro ha facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del calcolo dei valori di rendimento di riferimento;

Considerato che le caratteristiche climatiche del territorio nazionale, come risultanti da elaborazione ISTAT su dati 2007 soddisfano le condizioni previste dalla decisione citata ai punti precedenti;

Vista la decisione della Commissione 2008/952/CE, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Tenuto conto che, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, dal 1° gennaio 2011 l'energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento deve essere determinata in conformità al metodo definito dalla disciplina europea;

Ritenuta l'opportunità di modificare e integrare gli allegati al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, in modo conforme alle predette decisioni della Commissione Europea.

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed abrogazioni

1. Gli allegati I, II e III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti allegati al presente decreto.

Allegato I - Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto.

Allegato II - Calcolo della produzione da cogenerazione.

Allegato III - Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione.

2. Sono approvati gli allegati IV, V, VI e VII, recanti integrazioni al metodo di calcolo dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, relativamente a:

- a) allegato IV - valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica;
- b) allegato V - valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

- c) allegato VI - fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica;
- d) allegato VII - fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Prestigiacomo